

MiPAF – Pesca e Acquacoltura
Decreto Ministeriale 22 dicembre 2000
Oggetto: Proroga validità dei nulla osta per nuove costruzioni
In corso di registrazione presso l'Ufficio Centrale per il Bilancio

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

VISTA la legge 14 luglio 1965, n.963 e successive modifiche, recante la disciplina della pesca marittima;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.1639 e successive modifiche, con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione della predetta legge;

VISTA la legge 17 febbraio 1982, n.41 e successive modifiche concernente il Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca;

VISTO il decreto ministeriale 14 settembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.258 del 3 novembre 1999, concernente la determinazione dei criteri per la conferma della validità e per l'indicazione dei limiti temporali definitivi dei nulla osta già rilasciati;

VISTO il decreto ministeriale 5 ottobre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.276 del 24 novembre 1999, concernente, i criteri per la gestione dei nulla osta e delle nuove licenze di pesca, nonché la sospensione degli effetti dei provvedimenti di archiviazione delle comunicazioni di ammissibilità alle agevolazioni contributive previste dallo SFOP per la costruzione di nuove unità;

VISTO il decreto ministeriale 12 gennaio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.19 del 25 gennaio 2000, concernente la proroga dei nulla osta alle unità per la pesca marittima nelle fasi della loro costruzione;

VALUTATA l'opportunità di prorogare la validità dei nulla osta di cui ai sopracitati decreti ministeriali 14 settembre 1999 e 12 gennaio 2000, alle nuove unità da pesca per le quali è in fase di ultimazione la relativa costruzione;

VISTO il regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio del 17 dicembre 1999, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca;

SENTITI la Commissione Consultiva Centrale della pesca marittima ed il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare che, nella riunione del 11 dicembre 2000, hanno reso parere favorevole;

D E C R E T A

Articolo 1

1. La validità dei nulla osta, già prorogati ai sensi dei decreti ministeriali 14 settembre 1999 e 12 gennaio 2000, è ulteriormente prorogata alle date ed alle condizioni di seguito indicate:

- a) 31 marzo 2001, semprechè entro tale data, la nuova costruzione sia stata ultimata e sia stata richiesta l'iscrizione nei pertinenti Registri;
- b) 30 giugno 2001, semprechè entro tale data, la nuova costruzione sia stata ultimata, sia stata richiesta l'iscrizione nei pertinenti Registri e sia offerto in ritiro naviglio, munito di licenza in regolare corso di validità, con caratteristiche tecniche di stazza, potenza motore ed identici sistemi di pesca, non inferiore al 50% della nave in costruzione.

2. A decorrere dal 1° luglio 2001 i nulla osta sono validi a condizione che sia offerto in ritiro naviglio, munito di licenza in regolare corso di validità, con caratteristiche tecniche di stazza, potenza motore ed identici sistemi di pesca, nella misura percentuale prevista dal regolamento (CE) n.2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999.

Articolo 2

1. Il rilascio della licenza di pesca alle unità realizzate in virtù di nulla osta prorogati è effettuato a decorrere dal 1° luglio 2001, semprechè risulti raggiunto l'obiettivo di cui al POP 1997/2001.

Il presente decreto, trasmesso agli organi di controllo per la registrazione, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

IL MINISTRO: Alfonso PECORARO SCANIO